

**"CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A."**

\*\*\*\*\*

**STATUTO**

\*\*\*\*\*

**Articolo 1**

1. La Società per azioni denominata

**“CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A.”**

o, in forma abbreviata, **“CDPI S.G.R. S.p.A.”**, è regolata dal presente statuto.

**Articolo 2**

1. 1. La Società, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità alla regolamentazione di attuazione vigente, ha per oggetto:

(a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione del patrimonio e dei relativi rischi, anche in regime di delega, di fondi comuni d’investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa e le attività di commercializzazione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti;

(b) la prestazione delle attività connesse e/o strumentali previste dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria in campo aziendale;

- attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati ed informazioni economiche finanziarie;

- attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;

(c) la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;

(d) nei limiti consentiti dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, la consulenza in materia immobiliare.

2. La Società può assumere e/o gestire, anche per conto terzi, partecipazioni in altre società in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

3. La Società può comunque compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria che sarà ritenuta utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate per legge ad altre categorie di soggetti.

### **Articolo 3**

1. La Società ha la sede sociale in Roma.

2. La Società può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 4**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento od

eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non spetta il diritto di recesso.

#### **Articolo 5**

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e della Società di Revisione ed il loro numero di utenza fax ed il loro indirizzo di posta elettronica, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. È fatto obbligo ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed alla Società di Revisione di comunicare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, fax o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, ogni variazione.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **Articolo 6**

1. Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (due milioni, zero zero), interamente versato, diviso in n. 2.000.000 (due milioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro.

#### **Articolo 7**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono uguali diritti ai soci.

2. La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

## Articolo 8

1. Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per trasferimento s'intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio della proprietà di azioni o di obbligazioni convertibili o dei relativi diritti di opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, il riporto, il prestito titoli, lo *swap*, la costituzione in pegno, usufrutto o altro diritto sulle azioni, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento della proprietà o di diritti reali sulle azioni della Società.

3. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o i propri diritti di opzione deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi del successivo art. 9 - l'offerta, contenente le generalità del cessionario, l'oggetto della cessione e le modalità, le condizioni ed i termini del trasferimento, fra i quali il prezzo e le modalità di pagamento ovvero, se il corrispettivo è diverso dal denaro, la diversa prestazione dovuta ovvero

ancora la circostanza che il trasferimento non prevede alcun corrispettivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve trasmettere l'offerta agli altri soci mediante apposita comunicazione spedita entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Ciascun socio interessato deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio cedente la propria volontà di esercitare la prelazione mediante comunicazione che deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di trasmissione dell'offerta.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto dell'offerta; in caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di offerta. In mancanza, l'esercizio della prelazione si considera inefficace.

6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, il diritto di prelazione spetta a questi in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno. Qualora nella comunicazione del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7. La prelazione deve essere esercitata alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, salvo quanto indicato al comma 10 del presente articolo; in tale ultimo caso il socio che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà fare apposita menzione nella propria comunicazione della volontà di ricorrere alla procedura di determinazione del prezzo ai

sensi del predetto comma 10 del presente articolo.

8. In caso di esercizio della prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inviare al socio cedente e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio di detto diritto ai sensi del precedente comma 4, una apposita comunicazione in cui sia data indicazione dei nominativi dei soci interessati, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta nonché del termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento. Il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento non può comunque essere superiore a venti giorni dalla data della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da quando è stato determinato il prezzo delle azioni ai sensi del successivo comma 10 del presente articolo.

9. Nel caso in cui entro i termini di cui sopra non si sia addivenuti ad alcun trasferimento delle azioni offerte in prelazione per causa non imputabile al socio cedente, il medesimo, fermo quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto, sarà libero di perfezionare l'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta.

10. Qualora il prezzo indicato nell'offerta sia ritenuto non congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro ovvero non sia determinato né determinabile, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo

arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 c.c., nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitratore procederà con equo apprezzamento. In detta ipotesi, i termini stabiliti nei precedenti paragrafi saranno differiti sino all'esito della determinazione dell'arbitratore e il socio cedente è comunque libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità delle proprie azioni.

11. In caso in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei confronti della Società.

12. Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini e nelle modalità sopra indicati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia di tale circostanza al socio cedente entro quindici giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. L'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta dovrà essere perfezionato entro i successivi trenta giorni; scaduto detto termine, il socio - ove voglia comunque addivenire al trasferimento - dovrà ripetere la procedura di prelazione.

13. Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza l'osservanza della procedura sopra prescritta qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci. In

tal caso, il socio cedente dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto.

14. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, o via telegramma all'indirizzo dei soci quale emerge dai libri sociali ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società presso la Società.

15. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al successivo art. 9 del presente statuto.

#### **Articolo 9**

1. Fermo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, le azioni possono essere sottoscritte da - e sono trasferibili solo a favore di - soggetti, diversi dalle persone fisiche, di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione riconosciute dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati strettamente oggettivi, che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e che siano:

- i. la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
- ii. banche o intermediari finanziari autorizzati e vigilati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, del testo unico della intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero di altre disposizioni di



legge;

iii. fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

iv. associazioni di categoria dei soggetti di cui ai precedenti punti ii) e iii).

2. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia senza indugio sulla sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al precedente comma 1, escluso perciò ogni mero gradimento in capo al Consiglio.

3. In nessun caso l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni determina l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

## ASSEMBLEA

### Articolo 10

1. L'Assemblea si tiene presso la sede sociale; essa può avere luogo anche fuori della sede sociale in Italia o all'estero, purché in uno stato membro della Unione Europea. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare,

comunicato con lettera raccomandata A/R, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea; l'uso della posta elettronica e del fax è consentito solo qualora, rispettivamente, indirizzo e numero risultino annotati a libro soci.

4. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

5. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato i certificati azionari presso i luoghi indicati nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima dell'adunanza. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, salvo che la prima convocazione sia andata deserta, nel qual caso le azioni dovranno essere nuovamente depositate almeno due giorni prima di quello fissato per la seconda convocazione.

6. L'Assemblea dei soci convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate è in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

7. Sono valide e regolarmente costituite anche le Assemblee ordinarie e straordinarie che si svolgono con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente ed in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma del Codice Civile, i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

8. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 11**

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea delibera sulle materie di competenza, ai sensi della normativa applicabile e del presente statuto. Tra l'altro, l'Assemblea ordinaria approva:

a) i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;

- b) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- c) i piani di incentivazione del personale basati su strumenti finanziari (es. stock-option).

## **Articolo 12**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso d'assenza o impedimento delle predette persone, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa ai sensi di legge.

2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, risolvere eventuali contestazioni, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Il presidente è assistito dal segretario nella persona designata dall'Assemblea ai sensi di legge.

4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente

e dal segretario dell'adunanza o dal notaio.

## **AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 13**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

2. Qualora - per dimissioni o altre cause - vengano a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende dimissionario l'intero Consiglio, e deve immediatamente convocarsi da parte degli amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3 Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM Spa ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" ("DPCM"), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti per gli esponenti aziendali delle Società di Gestione del Risparmio dal testo unico della intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e dalle relative disposizioni attuative; agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa e da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione a una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

6. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c. attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per

azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

#### **Articolo 14**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

#### **Articolo 15**

1. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza che ciò dia titolo a compensi aggiuntivi, e un segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti.

2. Il Consiglio può istituire comitati con funzioni consultive e/o propositive ivi inclusi i comitati di investimenti, definendone i loro compiti, le modalità di funzionamento nonché il numero, la nomina e revoca dei rispettivi membri. I comitati così istituiti riferiscono al Consiglio di Amministrazione; essi sono privi di rilevanza esterna.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delegare

proprie attribuzioni, fermo il rispetto di quanto previsto al successivo articolo 18.

4. L'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

5. Il Consiglio ha la facoltà di conferire ai Consiglieri deleghe per il compimento di singoli atti.

#### **Articolo 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno con cadenza trimestrale presso la sede sociale o altrove, purché in uno Stato della Unione Europea, dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti almeno quattro giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione, contenenti l'ordine del giorno della riunione stessa. Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero da almeno due componenti del Consiglio o due membri del Collegio Sindacale.

2. Il Presidente, cui non possono essere conferite deleghe operative:

a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;



b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, ove nominati, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci;

c) assicura l'adeguatezza del flusso di informazioni tra il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo ed i comitati interni;

d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento agli organi delegati.

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere e ricevere documenti, votare simultaneamente; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

4. In mancanza del rispetto delle modalità sopra indicate il Consiglio di Amministrazione si reputa in ogni caso regolarmente riunito qualora tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi siano presenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 17**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

### **Articolo 18**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio; per le materie di cui ai successivi commi si applicano le maggioranze ivi indicate.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che approva con la maggioranza assoluta dei membri presenti, e dunque non possono essere oggetto di delega, le deliberazioni aventi ad oggetto:

(a) le decisioni di investimento e disinvestimento relative ai beni di pertinenza dei fondi gestiti, all'esito del procedimento di selezione e valutazione effettuato dai competenti organi tecnici della Società;

(b) l'istituzione di comitati con funzioni consultive e/o propositive ivi inclusi i comitati di investimenti, la definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento nonché il numero, la nomina e la revoca dei rispettivi membri.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che approva con la maggioranza dei consiglieri in carica, e dunque non possono essere oggetto di delega, le deliberazioni aventi ad oggetto:

- (a) le proposte di modificazione dello statuto da sottoporre all'Assemblea;
- (b) l'istituzione di fondi di investimento alternativi (tra cui i fondi comuni d'investimento e le società di investimento a capitale fisso);
- (c) l'approvazione del piano industriale, la determinazione degli indirizzi generali e del *budget* della Società;
- (d) l'approvazione di operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio dei fondi di valore superiore a 10 milioni di Euro;
- (e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni rilevanti;
- (f) la nomina del Direttore Generale;
- (g) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento assembleare che è invece approvato dall'Assemblea ordinaria della Società;
- (h) la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, ha altresì la facoltà di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c. e di scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

### **Articolo 19**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, anche per conto dei fondi gestiti, spetta al Presidente. La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.
2. Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, attribuendo la rappresentanza a dipendenti, funzionari, dirigenti e terzi; l'Amministratore Delegato, ove nominato, può anch'egli nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.
3. Il Consiglio ha la facoltà di conferire ai Consiglieri e ai dirigenti della Società la rappresentanza per il compimento di singoli atti.
4. Il potere di rappresentanza, anche per conto dei fondi gestiti, spetta, altresì, se nominato, al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti.

### **Articolo 20**

1. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni, i poteri e l'eventuale compenso. Il Direttore Generale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per gli amministratori e non potrà, ai sensi del DPCM, ricoprire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

### **Articolo 21**

1. Gli amministratori, il Direttore Generale, se nominato, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soggetti che svolgono funzioni di controllo debbono possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

### **Articolo 22**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono essere nominati altresì due sindaci supplenti. L'Assemblea, procedendo alla nomina, designerà il Presidente e fisserà la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale.

2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

3. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

4. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

5. Ai sensi del DPCM, i Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

6. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere e ricevere documenti, votare simultaneamente.

7. I Sindaci della Società, anche individualmente, devono riferire senza ritardo agli Organi di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.

### **Articolo 23**

1. La revisione legale dei conti sulla Società, al pari di ogni altra revisione prevista dalla legge, è esercitata da una Società di Revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

2. L'incarico di revisione legale dei conti , su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito, a termini di legge, dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve riferire senza ritardo agli Organi di Vigilanza competenti sulle irregolarità riscontrate.

## **BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 24**

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la Società deve redigere, per ognuno dei fondi gestiti i documenti

contabili previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare vigente tempo per tempo.

2. Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente tempo per tempo.

#### **Articolo 25**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 26**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. E' ammessa la distribuzione di acconti sui dividendi, ove dalla legge consentita.

#### **Articolo 27**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Articolo 28**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i Soci o tra i Soci fra di loro in relazione al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, salvo che norme inderogabili dispongano diversamente.

#### **Articolo 29**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sono richiamate le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare applicabile, e le modifiche nel tempo intervenute.